

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE**N. DEL**

Il Direttore Generale dell'Azienda U.L.S.S. n. 9 SCALIGERA, dott.ssa Patrizia Benini, nominata con D.P.G.R.V. n. 19 del 26/02/2024, coadiuvato dai Direttori:

- dott. Flavia Dal Bosco	Direttore Amministrativo
- dott. Denise Signorelli	Direttore Sanitario
- dott. Felice Alfonso Nava	Direttore dei Servizi Socio-Sanitari

ha adottato in data odierna la presente deliberazione:

OGGETTO**CONVENZIONE CON L'ASSOCIAZIONE A.P.A. SOS VOLONTARI VALEGGIO S/M ODV PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITA' DI SOSTEGNO MORALE E SOCIALE.**

Note per la trasparenza: con il presente provvedimento si intende approvare la convenzione con l'Associazione A.P.A. SOS Volontari Valeggio S/M ODV per lo svolgimento di attività di sostegno morale e sociale presso l'Ospedale di Comunità di Valeggio sul Mincio (VR).

Il Direttore di UOC Direzione Amministrativa Territoriale

f.f. Dott. Alessandro Ferronato, giusta deliberazione di incarico n. 555 del 29/05/2024,

sentiti il Direttore della Direzione Funzione Territoriale e il Direttore dell'U.O.C. Cure Primarie Distretto 4, riferisce quanto segue.

Premesso che:

- il D. Lgs n. 502 del 30 dicembre 1992, art. 14, comma 7, favorisce la presenza e l'attività, all'interno delle strutture sanitarie, degli organismi di volontariato attraverso accordi o protocolli con le Unità Sanitarie Locali che disciplinino gli ambiti e le modalità della collaborazione;

- la L. R. n. 40 del 30 agosto 1993 "Norme per il riconoscimento e la promozione delle organizzazioni di volontariato" regola i rapporti fra le strutture pubbliche e le organizzazioni di volontariato, prevedendo il ricorso ad apposite convenzioni e definendo i contenuti delle medesime e i criteri per la stipula;

- il D. Lgs n. 117 del 3 luglio 2017 "Codice del Terzo settore, a norma dell'art. 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106" riconosce il valore sociale e la funzione dell'attività di volontariato come espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo, promuovendone lo sviluppo per il conseguimento di finalità a carattere sociale, civile e culturale. In particolare, l'art. 56 stabilisce che le amministrazioni pubbliche possono stipulare convenzioni con le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale, iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo settore, che siano in possesso dei requisiti di moralità professionale e che dimostrino adeguata attitudine all'attività concretamente svolta.

Vista la richiesta prot. n. 0075507/2024 del Presidente dell'Associazione A.P.A. SOS Volontari Valeggio S/M ODV, con sede legale in Vicolo San Carlo Borromeo n. 49 a Valeggio sul Mincio (VR) e codice fiscale 93104030239, di poter fornire il proprio personale volontario per promuovere e realizzare progetti di solidarietà a favore dei pazienti ricoverati nell'Ospedale di Comunità di Valeggio sul Mincio (VR), struttura di cure intermedie a gestione diretta Ulss 9 Scaligera. Nello specifico, la citata Associazione si è resa disponibile a svolgere, in forma gratuita, senza fini di lucro e nel rispetto della dignità dei pazienti, azioni di sostegno morale e sociale, compagnia e conforto, attività ludico ricreative a favore di tali assistiti.

Accertato che l'Associazione A.P.A. SOS Volontari Valeggio S/M ODV è un'Organizzazione di Volontariato iscritta al RUNTS con Decreto n. 689 del 15/11/2022, repertorio n. 79718, e che, come da statuto, non ha scopo di lucro e basa il proprio impegno su obiettivi di rinnovamento civile, sociale e culturale per il perseguimento e l'affermazione dei valori della solidarietà.

Visto il parere favorevole del Direttore della Direzione Funzione Territoriale, espresso con nota prot. n. 0077944/2024, nel quale si sottolinea che *“la partecipazione di associazioni e gruppi di volontariato nel percorso assistenziale e di cura dei pazienti, con attività ludiche/ricreative e momenti di compagnia/supporto ai degenti, è un aspetto di grande importanza che l’Ulss 9 intende favorire e sostenere”*.

Considerato, dunque, che il servizio offerto dall’Associazione in oggetto consiste nello svolgimento di azioni di sostegno morale e sociale, compagnia e conforto, attività ludico ricreative, a favore dei pazienti dell’Ospedale di Comunità di Valeggio sul Mincio (VR), nonché nella realizzazione di specifici progetti sempre rivolti ad una maggiore umanizzazione del ricovero.

Stabilito che tali azioni non potranno mai configurarsi come “supplenza” dell’attività svolta dal personale sanitario della struttura e che i volontari dell’Associazione non svolgeranno in alcun modo compiti di tipo sanitario e di assistenza diretta ai pazienti, con preclusione cioè di ogni attività infermieristica o medica o che interferisca con le quotidiane mansioni del personale sanitario presente.

Avuto presente che il personale volontario individuato dall’Associazione A.P.A. SOS Volontari Valeggio S/M ODV svolgerà il proprio servizio secondo le modalità e le condizioni previste nella convenzione allegata al presente provvedimento (Allegato 1), concordando gli accessi con il Direttore dell’U.O.C. Cure Primarie Distretto 4.

Dato atto che l’Associazione in oggetto si impegna a realizzare tali progetti di solidarietà in forma gratuita e che gli eventuali costi derivanti dall’attività in convenzione saranno totalmente a carico dell’Associazione A.P.A. SOS Volontari Valeggio S/M ODV, senza alcun onere per l’Ulss 9 Scaligera.

Precisato che nell’erogazione dell’attività convenzionale i volontari dall’Associazione operano quali Soggetti Autorizzati al trattamento dei dati personali, ai sensi dell’art. 29 del Regolamento UE 2016/679.

Ritenuto opportuno accogliere la citata richiesta presentata dall’Associazione A.P.A. SOS Volontari Valeggio S/M ODV ed approvare la convenzione allegata al presente provvedimento (Allegato 1), di cui forma parte integrante e sostanziale, per lo svolgimento di attività di sostegno morale e sociale a favore dei pazienti ricoverati presso l’Ospedale di Comunità di Valeggio sul Mincio (VR), fissando la durata della convenzione in tre anni a decorrere dalla data della sottoscrizione.

Ritenuto, inoltre, di delegare il Direttore f.f. dell’U.O.C. Direzione Amministrativa Territoriale alla sottoscrizione della convenzione di cui all’Allegato 1;

Ritenuto, infine, di incaricare il Direttore dell’U.O.C. Cure Primarie Distretto 4 ed il Direttore f.f. dell’U.O.C. Direzione Amministrativa Territoriale dell’esecuzione del presente provvedimento e di tutti gli adempimenti conseguenti, per quanto di rispettiva competenza.

IL DIRETTORE GENERALE

Vista l’attestazione del Responsabile dell’avvenuta regolare istruttoria del provvedimento anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione regionale e nazionale, sia alla sua conformità alle direttive e regolamentazioni aziendali;

Acquisto agli atti il parere favorevole del Direttore Amministrativo, del Direttore Sanitario nonché del Direttore dei Servizi Socio-Sanitari per quanto di rispettiva competenza.

DELIBERA

1. di ritenere le premesse parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di accogliere la richiesta presentata dall’Associazione A.P.A. SOS Volontari Valeggio S/M ODV con nota protocollo n. 0075507/2024 e di approvare la convenzione, allegata al presente provvedimento di cui forma parte integrante e sostanziale (Allegato 1), tra l’Ulss 9 Scaligera e l’Associazione A.P.A. SOS Volontari Valeggio S/M ODV per attività di supporto morale e sociale a favore dei pazienti dell’Ospedale di Comunità di Valeggio sul Mincio (VR);
3. di dare atto che la convenzione di cui al punto 2. avrà una durata di anni tre dalla data della sottoscrizione;
4. di stabilire che le azioni oggetto della convenzione non potranno mai configurarsi come “supplenza” dell’attività svolta dal personale sanitario della struttura e che i volontari dell’Associazione non svolgeranno in alcun modo compiti di tipo sanitario e di assistenza diretta ai pazienti, con preclusione cioè di ogni attività infermieristica o medica o che interferisca con le quotidiane mansioni del personale sanitario presente;
5. di dare atto che l’Associazione in oggetto si impegna a realizzare i progetti di solidarietà in forma gratuita e che gli eventuali costi derivanti dall’attività in convenzione sono totalmente a carico dell’Associazione A.P.A. SOS Volontari Valeggio S/M ODV, senza alcun onere per l’Ulss 9 Scaligera;



AZIENDA U.L.S.S. n. 9 SCALIGERA
Sede Legale: via Valverde 42 – 37122 VERONA

6. di dare atto, altresì, che nell'erogazione dell'attività convenzionale i volontari dall'Associazione operano quali Soggetti Autorizzati al trattamento dei dati personali, ai sensi dell'art. 29 del Regolamento UE 2016/679;
7. di delegare il Direttore f.f. dell'U.O.C. Direzione Amministrativa Territoriale alla sottoscrizione della convenzione di cui all'Allegato 1;
8. di incaricare il Direttore dell'U.O.C. Cure Primarie Distretto 4 ed il Direttore f.f. dell'U.O.C. Direzione Amministrativa Territoriale dell'esecuzione del presente provvedimento e di tutti gli adempimenti conseguenti, per quanto di rispettiva competenza.

Il Direttore Sanitario
dott. Denise Signorelli

Il Direttore Amministrativo
dott. Flavia Dal Bosco

Il Direttore dei Servizi Socio-Sanitari
dott. Felice Alfonso Nava

IL DIRETTORE GENERALE
dott.ssa Patrizia Benini

CONVENZIONE TRA L'AZIENDA ULSS 9 SCALIGERA E L'ASSOCIAZIONE A.P.A. SOS VOLONTARI VALEGGIO S/M ODV PER ATTIVITA' DI SOSTEGNO MORALE E SOCIALE.

L'Azienda Ulss 9 Scaligera (di seguito denominata Ulss 9), con sede legale in Verona, via Valverde n. 42, con codice fiscale 02573090236, nella persona del Direttore U.O.C. Direzione Amministrativa Territoriale, in rappresentanza legale, dott. Alessandro Ferronato, giusta Deliberazione n. _____ del _____,

E

L'Associazione "Pubblica Assistenza Volontari Valeggio sul Mincio ODV", con sigla A.P.A. SOS Volontari Valeggio S/M ODV (di seguito denominata Associazione), con sede legale in Vicolo San Carlo Borromeo n. 49 a Valeggio sul Mincio (VR), codice fiscale 93104030239, rappresentata dal Presidente dott. Alessandro Cattani codice fiscale: CTTLSN98H08L9490, abilitato alla sottoscrizione del presente atto,

PREMESSO CHE:

- il D. Lgs n. 502 del 30 dicembre 1992, art. 14, comma 7, favorisce la presenza e l'attività, all'interno delle strutture sanitarie, degli organismi di volontariato attraverso accordi o protocolli con le Unità Sanitarie Locali che disciplinano gli ambiti e le modalità della collaborazione;
- la L. R. n. 40 del 30 agosto 1993 "Norme per il riconoscimento e la promozione delle organizzazioni di volontariato" regola i rapporti fra le strutture pubbliche e le organizzazioni di volontariato, prevedendo il ricorso ad apposite convenzioni e definendo i contenuti delle medesime e i criteri per la stipula;
- il D. Lgs n. 117 del 3 luglio 2017 "Codice del Terzo settore, a norma dell'art. 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106" riconosce il valore sociale e la funzione dell'attività di volontariato come espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo, promuovendone lo sviluppo per il conseguimento di finalità a carattere sociale, civile e culturale. In particolare, l'art. 56 stabilisce che le amministrazioni pubbliche possono stipulare convenzioni con le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale, iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo settore, che siano in possesso dei requisiti di moralità professionale e che dimostrino adeguata attitudine all'attività concretamente svolta.

CONSIDERATO CHE:

L'Associazione A.P.A. SOS Volontari Valeggio S/M ODV:

- è un'Organizzazione di Volontariato (ODV) ed è iscritta al RUNTS con decreto n. 689 del 15/11/2022, repertorio n. 79718;
- come da statuto, non ha scopo di lucro e basa il proprio impegno su scopi ed obiettivi di rinnovamento civile, sociale e culturale nel perseguimento e nell'affermazione dei valori della solidarietà;
- il Presidente dell'Associazione, con nota pervenuta al protocollo aziendale con n. 0075507/2024, ha proposto di attivare una collaborazione con l'Ulss 9 per promuovere e realizzare progetti di

solidarietà a favore dei pazienti ricoverati presso l’Ospedale di Comunità di Valeggio sul Mincio (VR), struttura di cure intermedie a gestione diretta Ulss 9;

- il Direttore della Direzione Funzione Territoriale, con nota protocollo n. 0077944/2024, ha espresso parere favorevole alla proposta presentata dall’Associazione, per la realizzazione di progetti di solidarietà evidenziando che *“la partecipazione di associazioni e gruppi di volontariato nel percorso assistenziale e di cura dei pazienti, con attività ludiche/ricreative e momenti di compagnia/supporto ai degenti, è un aspetto di grande importanza che l’Ulss 9 intende favorire e sostenere”*.

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

Art.1 - Attività oggetto del rapporto convenzionale

L’Ulss 9 autorizza l’Associazione a svolgere attività di sostegno morale e sociale, compagnia e conforto, attività ludiche e ricreative a favore dei pazienti ricoverati presso l’Ospedale di Comunità di Valeggio Sul Mincio (VR), a gestione diretta Ulss 9.

In particolare, l’apporto dei volontari consiste nel fare compagnia ai pazienti con attività quali ad esempio leggere loro un giornale, giocare a carte, dialogare, guardare la televisione, ecc., semplicemente per farli sentire meno soli.

L’Associazione si rende disponibile alla realizzazione di progetti specifici all’interno del suddetto Ospedale di Comunità, anche in collaborazione con il personale, sempre rivolti ad una migliore umanizzazione dei ricoveri.

L’Associazione assicura l’idoneità e la formazione dei soci volontari impegnati a promuovere e a realizzare progetti di solidarietà e assistenza sociale in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, nel rispetto della dignità dei pazienti.

Tali azioni si configurano come attività di integrazione e supporto e non potranno mai configurarsi come “supplenza” dell’attività svolta dal personale sanitario dell’Ospedale di Comunità. I volontari dell’Associazione quindi, non svolgeranno in alcun modo attività sanitaria e di assistenza diretta ai pazienti e seguiranno scrupolosamente le indicazioni del personale sanitario presente.

Per qualunque esigenza del paziente ricoverato che esuli dalle proprie funzioni il personale volontario dovrà richiedere l’intervento del personale dell’Ospedale di Comunità.

Art. 2 - Modalità di svolgimento dell’attività oggetto del rapporto convenzionale

L’accesso è consentito solo ai volontari in possesso di apposito tesserino di riconoscimento rilasciato dall’Associazione che deve riportare la fotografia, il nome e il cognome del volontario, la denominazione e il logo della stessa Associazione nonché la scritta “volontario”.

Ai volontari dell’Associazione è consentito l’accesso in giornate e orari concordati anticipatamente con il Direttore dell’U.O.C. Cure Primarie Distretto 4 e il Coordinatore infermieristico dell’Ospedale di Comunità di Valeggio sul Mincio affinché il servizio svolto non si sovrapponga con le quotidiane attività della struttura.

L’associazione si impegna affinché le attività programmate siano rese con continuità per il periodo concordato e a dare immediata comunicazione delle interruzioni che, per giustificato motivo, dovessero intervenire nel corso di svolgimento del servizio in argomento.

Art. 3 - Obblighi

L’Associazione, per lo svolgimento dell’attività in convenzione, dovrà fornire al Direttore dell’U.O.C. Cure Primarie Distretto 4 un elenco aggiornato dei volontari impegnati nell’attività oggetto di convenzione, di età superiore ai diciotto anni, in possesso di idonei requisiti psico-fisici e di una adeguata formazione.

L’Associazione è tenuta inoltre a:

- comunicare le eventuali sostituzioni dei volontari assegnati;
 - mantenere una corretta collaborazione con il personale sanitario dell'Ulss 9 e un corretto rapporto con i pazienti, senza mai interferire con le attività sanitarie dell'Ospedale di Comunità;
 - far rispettare il Codice Etico e di Comportamento dell'ULSS 9 e le prescrizioni del PIAO - Sottosezione Rischi corruttivi e Trasparenza pubblicato sul sito aziendale all'indirizzo https://trasparenza.aulss9.veneto.it/index.cfm?action=mys.page&content_id=2703 , che dichiara di conoscere.
 - far osservare scrupolosamente le disposizioni vigenti presso l'Ospedale di Comunità di Valeggio sul Mincio, le norme igienico-sanitarie e di sicurezza.
- L'Associazione dichiara infine di esonerare l'ULSS 9 da qualsiasi responsabilità da illecito contrattuale, negligenza, atto illecito, eventuali furti, danneggiamenti o smarrimenti da qualsiasi causa generati, inclusi danni diretti o indiretti derivanti o correlati all'attività di sostegno morale e sociale prestata dai volontari.

Art. 4 - Assicurazione

L'Associazione si impegna garantire idonea copertura assicurativa ai propri volontari contro infortuni e responsabilità civile verso terzi, sollevando l'Ulss 9 da qualunque onere assicurativo o pretesa risarcitoria per danni a terzi verificatisi in conseguenza dello svolgimento delle attività oggetto della presente convenzione.

L'Associazione dovrà fornire copia di idonea polizza assicurativa a copertura della responsabilità civile verso terzi dei volontari.

Art. 5 – Oneri

Le parti convengono che, per lo svolgimento delle attività oggetto della presente convenzione, tutti gli eventuali oneri sono posti a carico dell'Associazione A.P.A. SOS Volontari Valeggio S/M ODV.

Art. 6 - Protezione dei dati personali

Nell'erogazione dell'attività convenzionale i volontari individuati dall'Associazione operano quali Soggetti Autorizzati al trattamento dei dati personali, ai sensi dell'art. 29 del Regolamento UE 2016/679, sulla base di formale designazione scritta da parte del Direttore U.O.C. Cure Primarie Distretto 4 delegato dal Direttore Generale dell'Ulss 9.

I Soggetti Autorizzati si impegnano ad osservare le istruzioni impartite loro dall'Ulss 9 in materia di trattamento dei dati nonché il pieno rispetto di quanto disposto dal Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR) in materia di tutela delle persone fisiche, con particolare riferimento al trattamento dei dati personali e alla libera circolazione degli stessi e dalla relativa normativa italiana (D.Lgs 196/2003, modificato dal D.Lgs 101/2018) e dai provvedimenti del Garante per la protezione dei dati personali. L'Ulss 9, di contro, si obbliga a rispettare l'autonomia del volontario e a non far uso delle informazioni, notizie, indirizzi dei volontari per fini diversi da quelli strettamente connessi con il servizio di volontariato.

Per tutto quanto non espressamente previsto si rinvia alle disposizioni generali vigenti in materia di protezione dei dati personali.

Art. 7 - Durata e risoluzione del rapporto

La presente convenzione ha durata di tre anni a decorrere dalla data di sottoscrizione, con possibilità di disdetta da comunicare a mezzo di posta certificata con preavviso di almeno tre mesi.

L'Ulss 9 si riserva comunque la facoltà di sospendere o recedere dalla presente convenzione, senza preavviso, nel caso in cui il verificarsi di situazioni di emergenza sanitaria renda non compatibile la sua prosecuzione.

Qualora inoltre, in corso di vigenza, si rendesse necessario procedere alla revisione delle specifiche condizioni operative a base della presente convenzione, si procederà alla stipula di una nuova convenzione.

In caso di mancato espletamento del servizio o a fronte di gravi violazioni degli obblighi previsti dalla presente convenzione, l'Ulss 9, previa contestazione e contraddittorio, potrà comunicare il recesso dalla convenzione con effetto anche immediato, in relazione alle situazioni verificatesi.

Vi sarà, altresì, risoluzione della presente convenzione, senza preavviso, qualora a seguito di contestazione scritta degli addebiti e successiva diffida, una delle Parti persista nelle inadempienze rilevate.

Per quanto non espressamente contemplato nella presente convenzione, si rinvia alle norme del Codice Civile.

Art. 8 - Verifica sull'attività svolta

Le parti si impegnano a verificare in uno spirito di collaborazione e reciproca comprensione la corretta applicazione della presente convenzione, con un particolare riferimento a quegli aspetti che riguardano il servizio ai pazienti e il coordinamento dell'attività.

Al Direttore dell'U.O.C. Cure Primarie Distretto 4 e al Coordinatore infermieristico dell'Ospedale di Comunità di Valeggio Sul Mincio è affidato il compito di vigilare sul rispetto delle modalità di svolgimento dell'attività in convenzione. Eventuali inadempienze verranno contestate al responsabile della controparte e non dovranno essere oggetto di discussioni tra volontari e i membri del personale.

Art. 9 - Controversie

Per tutte le controversie che dovessero insorgere tra le Parti in relazione alla stipula della presente convenzione sarà competente, in via esclusiva, il Foro di Verona.

Art. 10 – Registrazione e Disposizioni finali

La presente convenzione, redatta in un unico originale, è firmata digitalmente ex art. 24 commi 1 e 2 del Codice dell'amministrazione digitale (D. Lgs. n. 82/2005).

Il presente atto è soggetto a registrazione in caso d'uso ai sensi degli articoli 5 e 39 del D.P.R. n. 131 del 26 aprile 1986. Le spese di bollo sono a carico di chi richiede la registrazione.

La presente convenzione è soggetta all'imposta di bollo ai sensi del DPR 642/1972 e l'Ulss 9 Scaligera provvederà ad assolverla virtualmente per intero con autorizzazione n. 101497 rilasciata il 17.12.2009 dall'Agenzia delle Entrate.

Letto, approvato e sottoscritto.

Per l'Azienda Ulss 9 Scaligera
Il Direttore U.O.C.
Direzione Amministrativa Territoriale
Dott. Alessandro Ferronato

Per l'Associazione
A.P.A. SOS VOLONTARI VALEGGIO S/M ODV
Il Presidente
Dott. Alessandro Cattani

